

Pubblicato il 27/11/2017

N. 06374/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 08693/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8693 del 2017, proposto da:

Rossella Cristina, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Fabiana Seghini, con domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Commissione Giudicatrice del Concorso Indetto con D.D.G. N. 105 del 23/02/2016 non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Arianna Sacripanti, Roberta Gasbarri non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della Graduatoria di merito definitiva del concorso per posto comune scuola primaria di cui al DDG 105 del 23 febbraio 2016, approvata con DDG. n. 278 del 16 giugno 2017, pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/ giugno 2017, nella parte in cui colloca l'odierna ricorrente al posto 258 riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 5,5; della originaria griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti all'odierna ricorrente (di data e tenore sconosciuto); del decreto dirigenziale n. 403, del 24 luglio 2017, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 25 luglio 2017, di rettifica della originaria graduatoria definitiva, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto 300 (e dunque in posizione deteriore) riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 7; della successiva griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti alla ricorrente a seguito di formale reclamo dalla stessa presentato ed ottenuta mediante richiesta di accesso agli atti; del decreto dirigenziale n. 482, del 24 agosto 2017, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in pari data, di ulteriore rettifica della originaria graduatoria definitiva, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto 305 (e dunque in posizione deteriore) a seguito della modificazione dei punteggi riconosciuti ad alcuni dei partecipanti al concorso; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica

della ricorrente. PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria, previo ricalcolo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ai sensi del D.M. 94 del 23 febbraio 2016; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze/reclami presentati dalla ricorrente in data 26/07/2017 e in data 2 agosto 2017 e sui quali né la Commissione di concorso né il Ministero non sono mai formalmente espressi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la materia del contendere riguarda la mancata attribuzione alla parte ricorrente del maggiore punteggio di n. 5 punti ai sensi del punto A.1.2 del bando della procedura con specifico riguardo al possesso della laurea in scienze della formazione primaria;

Considerato che il M.I.U.R. si è costituito in giudizio con atto di mera forma in data 2.11.2017 e quindi non ha articolato difese né prodotto documentazione in relazione alla specifica censura di cui sopra;

Considerato che in analoghi fattispecie la sezione ha richiesto chiarimenti al M.I.U.R. che è rimasto tuttavia inerte;

Considerato che, pertanto, si ritiene di potere decidere sull'istanza cautelare allo stato degli atti e che, sulla base della valutazione sommaria propria della presente sede cautelare, sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza di sospensiva nella considerazione che il ricorso ha a oggetto il d.d.g. M.I.U.R. n. 105 del 2016 concernente la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e che la relativa tabella del punteggio di cui al D.M. n. 94 del 2016 dispone al riguardo, quanto al punteggio relativo al titolo di accesso al concorso, al richiamato punto A.1.2, che, in aggiunta al punteggio di cui al precedente punto A.1.1, spetta l'ulteriore punteggio di n. 5 punti per la laurea in scienze della formazione primaria;

Rilevato che il ricorso va notificato anche nei confronti di tutti coloro che qualora fosse accolto si vedrebbero superati da una diversa valutazione della posizione della ricorrente e che, dato l'alto numero di tali posizioni va autorizzata la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella

seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente

ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'esecutività del provvedimento impugnato;
- b) autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 29 maggio 2018, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**